



Città di Campodarsego

Provincia di Padova

DETERMINAZIONE

N.244/Registro Generale in data 09/05/2023

OGGETTO:	APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL NUOVO ELENCO AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
-----------------	--

OGGETTO: APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL NUOVO ELENCO AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI LEGALI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

Premesso che questo Comune non dispone, nell'ambito della propria struttura organizzativa, di specifiche professionalità cui affidare la difesa in giudizio dell'Ente, per cui si rende necessario ricorrere ad un incarico esterno;

Visto l'art. 17, comma 1, lett. d) del d. lgs. 18.4.2016, n. 50 che prevede che le disposizioni del codice degli appalti e delle concessioni non si applicano "agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n.31 e successive modificazioni:

1.1- in un arbitrato o in una conciliazione;

1.2- in procedimenti giudiziari dinanzi ad organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1, o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31";

Rilevato quindi che i servizi legali e, in particolare, la rappresentanza legale, sono espressamente considerati come prestazioni di servizi appartenenti ai contratti esclusi dall'integrale applicazione del D.Lgs 50/2016;

Considerato che, in conseguenza di tale esclusione, spetta alla stazione appaltante individuare e motivare la procedura e i criteri di affidamento di tali servizi legali, "nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità,.....", in base al chiaro disposto dell'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 che si applica a tutti i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione puntuale del codice stesso;

Dato atto, in particolare, che secondo la giurisprudenza comunitaria i principi di uguaglianza di trattamento e non discriminazione non implicano la necessità di una gara competitiva ma implicano il rispetto dell'obbligo di trasparenza preventiva sulle regole e l'oggetto dell'incarico;

Ritenuto, pertanto, di poter fare riferimento per garantire il rispetto dei principi di cui al richiamato art. 4, alle disposizioni contenute nella Comunicazione interpretativa della Commissione 2006/C179/02 relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non disciplinate dalle direttive "appalti pubblici", secondo la quale –laddove l'appalto dovesse essere rilevante per il mercato interno- le amministrazioni pubbliche debbono comunque garantire i seguenti principi:

- obbligo di pubblicità adeguata, che si sostanzia nel garantire a tutti i soggetti potenzialmente interessati all'appalto di avere accesso ad informazioni adeguate prima che esso sia affidato, in modo tale che se tale soggetto lo desidera sia in grado di manifestare il proprio interesse ad ottenere tale appalto, e che implica l'obbligo di pubblicazione di un avviso pubblicitario sufficientemente accessibile prima dell'aggiudicazione dell'appalto, che espliciti gli elementi essenziali dell'appalto da aggiudicare e della procedura di aggiudicazione;

- principi predeterminati per l'aggiudicazione, i quali si sostanziano nell'obbligo di una descrizione non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto, nella predeterminazione delle regole applicate per la selezione dell'affidatario, e nella fissazione di termini adeguati per la presentazione di manifestazione di interesse;

Considerato, in particolare, che in base al par. 2.2.2 della richiamata Comunicazione "le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre prevedere di applicare sistemi di qualificazione, vale a dire la redazione di un elenco di operatori qualificati mediante procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità.

Successivamente, quando si tratterà di aggiudicare i singoli appalti che rientrano nel campo di applicazione del sistema, l'amministrazione aggiudicatrice potrà selezionare dall'elenco degli operatori qualificati, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare un'offerta (ad esempio estraendo a rotazione dall'elenco)";

Evidenziato:

- che l'ANAC, con delibera n.1158/2016, ha evidenziato, operando una specificazione condivisa dalla Corte dei Conti, che nell'affidamento di un patrocinio legale le amministrazioni possono attuare i principi di cui all'art.4 del codice dei contratti pubblici applicando sistemi di qualificazione, ovvero la redazione di un elenco di operatori qualificati, mediante una procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità, dal quale selezionare, su una base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare offerte;

- che, con la medesima delibera, l'ANAC ha precisato che, qualora vi siano ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione (ove siano stati istituiti elenchi di operatori qualificati, l'affidatario dev'essere individuato tra gli avvocati iscritti in detti elenchi).

Atteso che, in attuazione dei succitati principi, con determinazione n. 27 del 30/01/2018 avente ad oggetto: *"Approvazione del testo di avviso pubblico, preordinato alla formazione di un elenco di avvocati da interpellare in caso di necessità di affidamento di assistenza legale e difesa in giudizio (c.d patrocinio legale)"*, sono stati approvati:

- l'Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di professionisti esercenti l'attività di patrocinio dinanzi alla Autorità Civile, Amministrativa, e Penale, per il patrocinio e la difesa del Comune di Campodarsego;

- lo Schema di Domanda di iscrizione nell'Elenco degli avvocati del Comune di Campodarsego, per l'affidamento di incarichi di patrocinio e difesa dell'Ente ed il disciplinare di incarico professionale;

Posto che, con determinazione n. 329 di R.G. del 16/07/2018, a seguito dell'istruttoria sulle istanze pervenute, è stato approvato l' *"Elenco di avvocati per eventuale affidamento di incarichi di servizi legali del Comune di Campodarsego"*;

Richiamate le successive determinazioni n.142 del 25/03/2019, n.279 del 11/06/2019, n. 397 del 26/08/2022, con le quali sono stati approvati gli Elenchi aggiornati a fronte delle segnalazioni di interesse nel frattempo pervenute;

Ravvisata l'opportunità, per evidenti ragioni di trasparenza dell'operato amministrativo, di aggiornare l'elenco degli avvocati da cui attingere per la nomina dei difensori dell'Ente, in relazione alla tipologia del contenzioso e seguendo criteri di rotazione nell'attribuzione degli incarichi medesimi;

Rilevato che allo stato, a seguito delle operazioni istruttorie, volte alla verifica delle nuove domande di iscrizione pervenute dopo l'ultimo aggiornamento, si ritiene di procedere alla costituzione del nuovo elenco di avvocati per il conferimento degli incarichi legali per il patrocinio e la difesa dell'Ente, inserendo tutti i professionisti di cui all'allegato elenco, con l'indicazione, per ciascun richiedente, della materia di specializzazione, così come riportata in sede di presentazione della domanda;

Ritenuto, pertanto, in esecuzione degli atti amministrativi sopra richiamati, e tenuto conto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità cui deve essere informato tutto il procedimento di formazione, tenuta, aggiornamento e utilizzo dell'elenco in oggetto, di poter procedere all'approvazione dell'Elenco aggiornato, redatto ed allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Evidenziato che l'inserimento nell'Elenco non comporta per l'Ente alcun obbligo di conferire incarico ai professionisti iscritti, né l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune;

Rilevato che:

- i professionisti cui affidare incarichi legali da parte del Comune di Campodarsego saranno selezionati dall'approvando elenco nel rispetto dei principi di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016;
- ai sensi del punto 3.1.3 del paragrafo "L'affidamento dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici" delle linee guida ANAC n. 12: *"La stazione appaltante garantisce altresì l'equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare"*;

Rilevato che il Comune di Campodarsego si riserva comunque la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco per i motivi indicati nel citato Avviso Pubblico;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento non comporta spesa né minore entrata;

Dato atto che il responsabile del Procedimento è la dott.ssa Clelia Cuomo;

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL);
- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e i relativi allegati, compresi i principi contabili, generali ed applicati;
- il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126, con il quale, tra l'altro, è stato modificato il D.Lgs. n. 118/2011 e il D.Lgs. n. 267/2000;
- le Linee Guida Anac n. 12 aventi ad oggetto "Affidamento dei servizi legali" approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera nr. 907 del 24/10/2018 quale atto di regolazione deliberato dall'Autorità, ai sensi dell'art.213, comma 2, del Codice dei Contratti e finalizzato a fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per l'esatta individuazione delle tipologie di servizi legali rientranti nell'elenco di cui all'art.17 e di quelle rientranti nella categoria dell'allegato IX del Codice nonché per definire le modalità di affidamento di tali servizi;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 01/03/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 01/03/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025 e i relativi documenti allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 01/03/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;

Richiamato il decreto sindacale n. 23 del 22/12/2022 di conferimento incarico di posizione organizzativa del Settore Servizi Amministrativi, per il periodo dal 01/01/2023 al 30/06/2023, alla Dott.ssa Clelia Cuomo e in caso di temporanea assenza la posizione di Vicario del Responsabile alla Dott.ssa Elena Cavallin;

Evidenziato che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, si appone parere favorevole ai sensi dell'art 147-bis comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto dell'assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013;

DETERMINA

1. Di procedere, per le ragioni indicate nelle premesse, all'aggiornamento annuale dell'elenco dei professionisti esterni all'ente, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, cui conferire incarichi;
2. Di approvare, per i motivi esposti in premessa, un nuovo' *"Elenco di avvocati per eventuale affidamento di incarichi legali del Comune di Campodarsego"*, allegato sub A al presente atto, con l'indicazione, per ciascun richiedente, della materia di specializzazione, così come riportata in sede di presentazione della domanda;
3. Di dare atto che l'elenco degli avvocati fiduciari del Comune, allegato sub A, ad oggi vigente, risulta composto da **n. 42 avvocati**;
4. Di dare atto che sono fatti salvi i successivi aggiornamenti, cui si provvederà allorquando perverranno ulteriori segnalazioni di disponibilità;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta necessità di spesa né minore entrata, per cui non è soggetto a parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
6. Di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive il presente atto ed il relativo parere tecnico, né in capo ai soggetti che partecipano, a qualsiasi titolo, alla presente determinazione o al relativo procedimento ai sensi del combinato disposto dagli art. 6 bis della L. n° 241/90 e art. 7 del D.P.R. n° 62/2013, nonché dell'art. 7 del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente;
7. Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs.n. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" - sezione "Provvedimenti" - sottosezione "Provvedimenti dei Dirigenti" del sito web dell'Ente, nonché nella sottosezione "Altri contenuti – dati ulteriori"- sottosezione " elenco avvocati per eventuale affidamento di servizi legali", contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio online;
8. Di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Clelia Cuomo